

**Statuto**  
**“Fondazione Abitare”**

**ART.1**

**GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO**

1.1 È costituita, per effetto della trasformazione della “Società per l’Affitto – Servizi Abitativi per Lavoratori Stranieri o Provenienti da altre Aree del Paese – Forlì - Società Consortile a Responsabilità Limitata”, una Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Abitare”.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore, e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione Abitare ETS”.

**ART.2**

**SEDE**

2.1 La Fondazione ha sede in Forlì, all’indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

**ART. 3**

**SCOPI E ATTIVITÀ**

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

3.2 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni (art.5, lett.a) D.lgs. 117/2017): in particolare la Fondazione potrà (i) promuovere interventi abitativi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza delle famiglie e dei singoli, promuovendone l’autonomia e (ii) promuovere interventi abitativi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza dei cittadini con disabilità, promuovendone l’autonomia, in coerenza anche con quanto prevedono le norme sul “Dopo di noi”;

b) promuovere interventi che incrementino il numero di alloggi sociali nel comprensorio forlivese, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art.5, lett. q) D.lgs.117/2017) delle famiglie e dei cittadini; in particolare la Fondazione potrà sviluppare iniziative immobiliari socialmente orientate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) gestire patrimoni immobiliari di proprietà di soggetti pubblici o privati che mettano a disposizione della Fondazione alloggi da gestire secondo le finalità statutarie della stessa; (ii) acquisire in locazione sul mercato privato immobili ad uso abitativo ai sensi della vigente normativa in materia, secondo schemi contrattuali che prevedano espressamente la facoltà del-

Allegato "C"  
al n. 27268  
di raccolta

Registrato a FORLÌ  
il 15 marzo 2022  
al n.2014  
Serie 1T  
Esatti Euro 200,00

la Fondazione conduttrice di utilizzare tali alloggi secondo i fini statutarî; (i-ii) effettuare l'assegnazione e la gestione degli alloggi disponibili direttamente a singoli o a nuclei familiari, oltre alle correlative procedure di recupero degli stessi qualora l'assegnatario perda i requisiti richiesti per la permanenza dell'alloggio; (iv) effettuare studi e ricerche nel settore del social housing; (v) partecipare a progetti o iniziative nel settore abitativo proposti sia da Enti Pubblici che da soggetti privati, in quanto funzionali alla realizzazione degli scopi sociali e coerenti con i fini statutarî; (vi) gestire servizi all'abitare in senso lato anche in collaborazione con soggetti terzi (in termini di mediazione all'abitare, consulenze, formazione, etc.); (vii) promuovere la valorizzazione della filiera abitativa territoriale, creando sinergie virtuose con tutti i soggetti che, nei vari territori in cui opera la Fondazione, si occupano di dare risposta ai bisogni abitativi;

c) erogare servizi di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art.5. lett.r D.lgs.117/2017);

d) sostenere interventi di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art.5 lett.z D.lgs.117/2017).

#### ART. 4

##### ATTIVITÀ DIVERSE, STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3.2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, previa delibera assunta dagli organi della Fondazione ai sensi del successivo art. 12.3.

#### ART. 5

##### PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito:

- inizialmente dal capitale sociale della trasformata società consortile, di valore pari ad Euro 50.000,00 (nel rispetto di quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore);

- dai successivi conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dal denaro e dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione derivanti dalla vendita di beni già compresi nello stesso fondo di dotazione;

- dalle Riserve inizialmente derivanti dalla trasformata società consortile.

b) dal fondo di gestione costituito:

- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa Fondazione acquistati con risorse facenti parte del fondo di gestione medesimo;

- da eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, anche generate da beni compresi nel fondo di dotazione;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati, da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- da contributi dell'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, anche non partecipanti alla Fondazione, espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti o da terzi.

5.3 I Fondatori, i Partecipanti, o terzi (di seguito "il disponente") possono devolvere alla Fondazione somme di denaro o beni o servizi per la realizzazione di specifici progetti funzionali all'attuazione dello scopo della Fondazione medesima. Dette somme o beni o servizi non possono essere sottratti o distratti dalla loro destinazione senza il consenso espresso del disponente.

#### ART. 6

##### ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il trentuno (31) dicembre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il trenta (30) aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio precedente-predisposti dal Consiglio di Amministrazione, redatti in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore.

6.3 In conformità a quanto disposto nell'art.3.1 del presente statuto, gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del patrimonio resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

#### ART.7

##### MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

7.2 Sono Sostenitori di Garanzia della Fondazione il "CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE FORLI'-CESENA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" e l'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO (I.D.S.C.) della Diocesi di Forlì-Bertinoro.

7.3 Gli enti, pubblici o privati, membri della Fondazione, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati negli organi della Fondazione dal legale rappresentante individuato ai sensi di legge o del rispettivo Statuto, o da persona da lui designata.

7.4 La qualifica di Fondatore o di Partecipante o di Sostenitore di Garanzia è intrasmissibile.

7.5 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

#### ART.8

## FONDATORI

8.1 Sono Fondatori i soggetti che hanno promosso e costituito la Fondazione per il raggiungimento dello scopo sociale. Sono pertanto Fondatori: il Comune di Forlì, il Comune di Forlimpopoli, il Comune di Bertinoro, il Comune di Meldola, il Comune di Civitella di Romagna, il Comune di Predappio, il Comune di Galeata, il Comune di Santa Sofia, la Confindustria Forlì-Cesena, la Confederazione Nazionale Artigianato, la Confartigianato, il CE.SE.CO. CENTRO SERVIZI COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA (ora LINKER ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA).

8.2 Stante quanto disposto nell'art.4, secondo comma, D.lgs. 117/2017, e come previsto nel successivo art.13, ai Fondatori diversi dal CE.SE.CO. CENTRO SERVIZI COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA (ora LINKER ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA), complessivamente considerati, non può essere attribuito più del 49% dei diritti di voto complessivamente esercitabili in un organo deliberativo, e non possono nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, né esercitare, in alcun modo o in qualsiasi forma, attività di direzione e coordinamento della Fondazione.

## ART. 9

### PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti" le persone giuridiche private o gli enti privati che si impegnino a contribuire su base pluriennale all'incremento del patrimonio della Fondazione mediante apporto di denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, beni, prestazioni d'opera o qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Non possono essere ammessi fra i Partecipanti i soggetti indicati nell'art.4, secondo comma, del D.Lgs.117/2017.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

## ART. 10

### DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza ha luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali comunque denominate,

anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

10.5 I Fondatori non possono decadere dalla qualifica di Fondatore per inadempimento.

## ART. 11

### ORGANI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo.

## ART. 12

### CONSIGLIO DI INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto dai Fondatori e dai Partecipanti.

12.2 Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare provvede a:

- a) - approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nella medesima assemblea di approvazione del bilancio preventivo da tenersi entro il 31 dicembre di ogni anno, le linee generali per l'anno successivo dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3 e, in via secondaria e strumentale, di quelle di cui all'art. 4;
- b) - approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) - approvare il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) - nominare, determinandone il numero e il compenso, e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione e fra essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) - nominare, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- f) - nominare, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti, nei casi previsti dalla legge;
- g) - deliberare su eventuali azioni di responsabilità dei componenti degli organi;
- h) - deliberare eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, per cui potranno integrarsi le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
- i) - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- l) - deliberare sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

12.4 Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevi-

mento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione della convocazione può pervenire otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo o la specifica modalità telematica di svolgimento in videoconferenza, e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. Qualora sia convocato esclusivamente in video conferenza, può essere omessa l'indicazione del luogo di convocazione.

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

#### ART. 13

##### DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Salvo quanto di seguito stabilito, ogni Fondatore e ogni Partecipante hanno un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.4 Per le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione o di suoi singoli membri, l'approvazione dei bilanci preventivo e di esercizio, unitamente alle linee generali dell'attività, l'approvazione delle modifiche statutarie, il quoziente costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio di Indirizzo, pari a 1000 (mille).

13.5 In ogni caso, ai soggetti indicati nell'art.4, secondo comma, del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) non può essere attribuito, complessivamente intesi, più del 49 (quarantanove) per cento dei diritti di voto spettanti all'insieme di Fondatori e Partecipanti presenti o rappresentati nell'adunanza del Consiglio di Indirizzo convocata per assumere le decisioni previste nell'art.13.4. I voti del Consiglio di Indirizzo saranno perciò ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili a ciascun gruppo per legge e il numero di voti da essi portato.

13.6 Il valore ponderale all'interno delle due categorie è proporzionale al valore delle complessive contribuzioni o apporti di ciascun membro al patrimonio della Fondazione.

13.7 Qualora i Partecipanti, che complessivamente intesi rappresentano, per effetto di quanto previsto nell'art.13.5, il 51% dei voti che possono essere espressi in Consiglio di Indirizzo nelle materie indicate, in un determinato anno fossero in numero inferiore a 2 (due), il voto verrà esercitato, in via suppletiva dai Sostenitori di Garanzia. In questo caso i punti voto saranno equamente distribuiti tra Partecipanti e Sostenitori di Garanzia (pertanto, qualora vi sia un solo Partecipante e due Sostenitori di Garanzia, a ciascuno spetterà un terzo dei voti complessivamente spettanti ai Partecipanti, e quindi

1/3 del 51%).

13.8. In ogni caso, i soggetti indicati nell'art.4, secondo comma, del D.lgs 117/2017, complessivamente intesi, hanno diritto:

- di nominare la minoranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e pertanto 1 (uno) componente qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 (tre) membri, e 2 (due) componenti qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri; i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dai Fondatori indicati nell'art.4 comma 2 del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) non possono ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, né ricevere deleghe operative;

- di nominare l'organo di controllo.

Le delibere di nomina sono assunte a maggioranza, calcolata in proporzione al valore delle complessive contribuzioni o apporti di ciascun Fondatore al patrimonio della Fondazione.

13.9 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, per la discussione degli argomenti di cui al quarto comma, in prima convocazione con la presenza del 51% (cinquantuno per cento) dei punti/voto. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza del 50 % (cinquanta per cento) dei punti/voto. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei punti/voto presenti, calcolata in conformità a quanto previsto nell'art.13.5 e 13.7.

#### ART. 14

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art.13.

14.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

14.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

14.4 Ogni membro può essere revocato dal Consiglio di Indirizzo per giusta causa.

14.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima adunanza del Consiglio di Indirizzo, il quale provvede a confermarli o a sostituirli, in conformità quanto previsto nell'art.13.

14.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo.

14.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;

- predispone il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predisporre i bilanci preventivo e di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi, ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

14.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno solo dei suoi membri, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 13.5.

14.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri, e almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità od urgenza, la comunicazione della convocazione può pervenire anche tre giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo o la specifica modalità telematica di svolgimento in videoconferenza, e l'ora. In caso di convocazione esclusivamente in video conferenza, può essere omessa l'indicazione del luogo di convocazione.

14.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

14.11 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

14.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

14.13 Il Consiglio di Amministrazione decade qualora si verificano, per tre esercizi consecutivi, disavanzi annuali di gestione. I componenti del Consiglio di Amministrazione decaduti non potranno far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 15

##### PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

##### VICE PRESIDENTE VICARIO

15.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 13.

15.2 Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste o agisce avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando procuratori.

15.3 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

15.4 Il Consiglio di Indirizzo può nominare fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 13.5 un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

#### ART. 16

##### ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

16.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo con il voto dei soli soggetti indicati nell'art.4, secondo comma, del D.lgs 117/2017, complessivamente intesi, ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. Il Sindaco Unico resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

16.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 D.lgs.11/2017.

16.3 Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Indirizzo, con il voto dei soggetti indicati nell'art.4, secondo comma, del D.lgs 117/2017, nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art.31 del D.lgs.117/2017.

#### ART. 17

##### ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

17.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

#### ART. 18

##### CLAUSOLA DI RINVIO

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Simona Zoffoli

Firmato: Gian Luca Bagnara

Firmato: Gilberta Masotti

Firmato: Marco Maltoni Notaio